Soldi ad azienda fallita, banca all'angolo

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Per la banca strada in salita se vuol tenersi i soldi versati sul conto in rosso da un'azienda che poco dopo fallisce. Per non dover restituire i soldi al fallimento, la banca deve provare, come previsto dalla legge, che i versamenti non hanno ridotto il debito in maniera significativa e stabile. L'onere della prova, dunque, spetta agli istituti creditizi. È quanto hanno chiarito tre sentenze gemelle della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 5847, n. 5848 e n. 5849 del 15 marzo 2026, le quali hanno dettato un principio in materia di azione revocatoria, precisando che sono "revocabili" (e quindi le banche devono restituire i soldi al fallimento) solo i versamenti extra-fido (cosiddette rimesse "solutorie"). Le sentenze, che vanno incontro alle aspettative delle curatele fallimentari, hanno accolto la tesi di una società in amministrazione straordinaria patrocinata dallo studio legale Cicala-Riccioni & Partners.

I problemi interpretativi, molto delicati, risolti dalla Cassazione, hanno riguardato l'articolo 67, terzo comma, lett. b), del rd 267/1942 (legge fallimentare), nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006. La disposizione riguarda la disciplina della revocatoria e cioè l'azione giudiziaria promossa dai curatori fallimentari per recuperare soldi pagati da un'impresa prima di fallire. La norma precisa i casi in cui il fallimento non può chiedere i soldi indietro e tra questi c'è il caso delle "rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca". In sostanza, se la riduzione del debito è stata non consistente e non durevole, la banca potrebbe non dover restituire soldi al fallimento.

A fronte della formulazione dell'articolo i dubbi erano due. Il primo dubbio era se si potessero revocare solo le rimesse solutorie (e cioè i versamenti su un conto senza fido in rosso o con sconfinamento superiore all'importo del fido accordato) oppure tutti i versamenti, anche quelli "ripristinatori" (ad esempio, versamenti su conto con saldo negativo ma nei limiti del fido). Il secondo dubbio era relativo all'onere probatorio: ci si è chiesti, infatti, se è la banca che deve provare che il versamento è stato piccolo ed estemporaneo oppure è la procedura fallimentare che deve provare che la riduzione dell'esposizione debitoria dell'impresa correntista nei confronti della banca sia stata consistente e durevole. Al primo quesito la Cassazione risponde che i curatori fallimentari possono chiedere la restituzione solo dei versamenti "solutori" e cioè di quelli effettuati su conto corrente scoperto o eccedenti l'affidamento concesso. Al contrario non sono "revocabili" i versamenti su un conto passivo, ma nei limiti del fido, in quanto non sono pagamenti, ma servono solo a reintegrare la somma posta dalla banca a disposizione del correntista.

Al secondo quesito la Cassazione risponde che la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria verso le banche è un fatto impeditivo della revocatoria, che va allegato e provato dalle banche stesse.

© Riproduzione riservata